

Oggetto: Direttiva obbligo vigilanza sugli alunni

Con l'emanazione della presente direttiva si ritiene necessario precisare, seppure in forma sintetica e necessariamente non esaustiva, alcuni principi in materia di vigilanza sugli alunni al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità e di ricordare alcune conseguenti disposizioni organizzative.

PRINCIPI GENERALI E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Per effetto dell'accoglimento della domanda d'iscrizione e della conseguente ammissione dell'allievo sorge un vincolo per cui l'Istituto Scolastico si assume l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi, dopo l'ingresso nell'area di pertinenza della scuola, fruisce del servizio scolastico (da intendersi in tutte le sue espressioni), al fine di evitare che l'allievo subisca danni o li procuri a se stesso o ad altri.

L'obbligo di vigilanza non è limitato al solo orario scolastico (in senso stretto) ma è esteso a tutto il periodo in cui l'allievo si trovi all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e riguarda altresì tutte le attività proposte dalla scuola anche per ipotesi al di fuori del normale orario delle lezioni (a titolo esemplificativo, corsi pomeridiani, gare sportive, uscite o viaggi d'istruzione).

I soggetti tenuti all'obbligo di vigilanza, nei limiti delle rispettive competenze così come previste dalle disposizioni normative e contrattuali, sono tutti i docenti e gli operatori scolastici rientranti nelle categorie dei collaboratori scolastici ed assistenti tecnici mentre il Dirigente, che non è a diretto contatto con gli alunni, ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

I soggetti nei cui confronti deve essere esercitata la vigilanza, e verso cui sorge un vero e proprio obbligo di protezione, sono tutti gli allievi. Occorre comunque precisare che per i danni cagionati da un allievo ad un altro la responsabilità della scuola e del suo personale è ipotizzabile solo se l'autore dell'illecito è minore in quanto con la maggiore età l'allievo diviene direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni cagionati; sussiste invece un obbligo di vigilanza anche sugli allievi maggiorenni per prevenire a loro carico danni da cose o dalla stessa struttura scolastica o ancora da attività scolastiche (ad esempio di laboratorio).

E' opportuno precisare che la responsabilità dell'Istituto scolastico e del suo personale non esclude che per i danni subiti da un allievo possa concorrere anche la responsabilità di un altro soggetto, ad esempio l'allievo che ha causato il danno o i genitori dello stesso. Si ricorda difatti che gli allievi, anche se minorenni, sono responsabili personalmente dei fatti illeciti commessi a meno che non ne venga provata l'incapacità d'intendere e volere ed inoltre, quanto agli obblighi dei genitori, che l'affidamento dei figli all'Istituto Scolastico fa venir meno per la durata dell'affidamento i loro obblighi di vigilanza ma non anche quelli di educazione, ragion per cui il danneggiato potrà agire per ottenere il risarcimento del danno patito in ambito scolastico anche nei confronti dell'allievo, capace d'intendere e di volere, che ha causato il danno e/o dei suoi genitori qualora ravvisi quale concausa del danno anche un difetto di educazione, così come l'Amministrazione scolastica potrà estendere nei loro confronti il giudizio per la corretta ripartizione delle responsabilità e dei conseguenti obblighi risarcitori.

I profili di responsabilità conseguenti all'obbligo di sorveglianza a carico degli operatori scolastici sono quattro: la responsabilità penale, la responsabilità civile, la responsabilità amministrativa, la responsabilità disciplinare.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, vale la pena di ricordare che riguarda gli illeciti qualificati dalla legge come reato (es. omicidio, lesioni, percosse) ed è personale; ciò significa che se in seguito ad un danno procurato da terzi o anche da sé stesso, un allievo o la sua famiglia sporgono denuncia o querela all'autorità giudiziaria, l'eventuale procedimento penale per il reato ipotizzabile a carico del docente o di altro operatore scolastico sarà esclusivamente a carico di questi, non impersonalmente dell'amministrazione scolastica. Un'eventuale condanna di tipo penale (ad es. per il reato di lesioni colpose) sarà pronunciata esclusivamente nei suoi confronti. Il fondamento della responsabilità penale per eventuali danni subiti dagli allievi risiede nell'art. 40, II comma, codice penale secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Si fa presente, come evidenziato sopra in linea generale, che per il danno potrebbe sussistere anche la responsabilità di terze persone ma questa si affianca e non sostituisce quella eventualmente a carico del docente /operatore scolastico (a titolo esemplificativo, per lesioni cagionate per dolo o colpa da uno studente ad un altro si potrebbe ravvisare comunque, oltre alla responsabilità dolosa o colposa dell'autore del danno, anche quella colposa del docente che non ha impedito il danno pur evitabile). Naturalmente, tale responsabilità non ha natura oggettiva – non deriva cioè dal semplice verificarsi del danno- ma ha come presupposto il dolo o la colpa del docente od operatore scolastico. Si ricorda che il dolo ricorre quando l'evento dannoso è voluto mentre la colpa quando, pur non essendo voluto, si è comunque realizzato per una negligenza o imprudenza di chi era tenuto all'obbligo di sorveglianza e che, non avendovi ottemperato, ha causato il suo verificarsi (ad es. per le lesioni causate da un allievo ad un altro o a sé stesso durante la ricreazione all'interno di un'aula o di un corridoio sarà chiamato a rispondere il docente tenuto alla vigilanza che non ha preteso che gli allievi uscissero dall'aula e/o che non ha sorvegliato nell'area del corridoio di sua pertinenza).

La responsabilità civile riguarda l'obbligo di risarcimento dei danni e consegue alla commissione di un fatto illecito non necessariamente costituente reato o per il quale non necessariamente è stato avviato un procedimento penale; ovviamente, uno stesso evento dannoso (ad esempio, le lesioni) può essere e normalmente è fonte di responsabilità penale e di responsabilità civile, nel qual caso da esso potranno derivare sanzioni penali (reclusione) e civili (risarcimento del danno). La responsabilità civile grava sull'Amministrazione scolastica e sul suo dipendente in base a quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". Qualora il danno non venga risarcito spontaneamente (dall'amministrazione, dal dipendente o dal loro assicuratore), il danneggiato potrà però agire in giudizio solo nei confronti dell'Amministrazione scolastica, e per essa del Ministero dell'Istruzione, in quanto a norma dell'art. 61 della L. n. 312/1980 è esclusa la legittimazione passiva del dipendente nel giudizio in questione.

Rimane però il fatto che, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione potrà rivalersi per quanto pagato nei confronti del proprio dipendente responsabile dell'evento dannoso qualora ne dimostri il dolo o la colpa grave (si fa notare che in tali casi, in base all'art. 61 sopra richiamato, rileva solo la colpa connotata da profili di gravità secondo la valutazione del giudice). Si tratta della responsabilità amministrativa per cui i dipendenti pubblici hanno l'obbligo di risarcire lo Stato del danno prodotto nell'esercizio delle proprie funzioni. Attraverso essa, in definitiva, viene fatta valere la responsabilità civile del dipendente per il fatto

illecito dallo stesso commesso. La competenza giurisdizionale per le cause promosse per tale ragione dallo Stato verso il dipendente appartiene alla Corte dei Conti.

La responsabilità disciplinare riguarda infine le possibili conseguenze della violazione degli obblighi di sorveglianza da parte del docente / operatore scolastico sul rapporto di lavoro che lo lega all'amministrazione con la possibile apertura di un procedimento disciplinare e conseguente applicazione delle relative sanzioni. In particolare, si fa presente che l'art. 494 del D.lgs. n. 297/1994 prevede per il personale docente che l'omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza venga sanzionata con la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese con perdita del relativo trattamento economico sempre che il fatto non sia connotato da particolare gravità nel qual caso è prevista dall'articolo successivo la sospensione da uno a sei mesi. Si tratta di una responsabilità che, a differenza di quella penale e civile / amministrativa di cui sopra, non ha come presupposto un danno ma la semplice violazione dell'obbligo di vigilanza (per semplificare, l'inadempimento all'obbligo di sorveglianza durante la ricreazione costituisce illecito disciplinare anche se non ne deriva alcun danno a carico degli allievi). Per il personale non docente la violazione degli obblighi di vigilanza può farsi rientrare nella previsione dell'art. 95 del CCNL del 24/11/2007 secondo cui la violazione dei doveri di comportamento non specificatamente elencati può comportare secondo la gravità dei singoli casi l'applicazione del rimprovero verbale o scritto o della multa fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione (comma IV lettera g) o anche nei casi più gravi della sospensione dal servizio per un massimo di 10 giorni (comma VI lettera b).

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA

La responsabilità dei docenti per i danni occorsi ad un alunno per il fatto di un altro alunno è fondata, almeno per gli alunni delle scuole superiori, sull'art. 2048 CC. secondo cui "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Si fa notare, come anticipato, che la responsabilità dell'amministrazione scolastica e del docente in base a tale disposizione non esclude ma concorre con quella dell'allievo autore del danno la cui condotta è definita non a caso "fatto illecito" (nozione questa che ha come presupposto la capacità d'intendere e volere dell'alunno). In tale ipotesi, la responsabilità dell'Istituto Scolastico, e per esso del Ministero dell'Istruzione, va individuata nell'art. 2049 CC. secondo cui "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti". La responsabilità poi per i danni inferti dall'alunno a se stesso o all'alunno da un terzo (es. operaio che lavori all'interno dell'edificio scolastico) o da un animale (introdottosi all'interno della scuola per aver trovato aperto il cancello d'ingresso) o subito per l'interazione di una cosa (ad es. pavimento sdruciolevole), derivando da un contratto conclusosi con l'Istituto Scolastico con l'iscrizione dell'allievo e/o con il c.d. "contatto sociale" tra allievo e docente, è invece fondata sull'art. 1218 CC. secondo cui "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Ciò che qui conta comunque è che in entrambi i casi, al di là di differenze che possono qui ritenersi marginali, è stabilita a carico dei docenti una presunzione di responsabilità con inversione dell'onere della prova; ciò significa che nel processo promosso per il risarcimento del danno contro l'amministrazione scolastica, il danneggiato dovrà provare soltanto che il danno si è verificato durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di responsabilità per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza; raggiunta tale prova, l'Amministrazione

scolastica (e il docente nel successivo giudizio di rivalsa promosso nei suoi confronti) dovrà dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile ad essa / esso. Quanto in particolare al contenuto della prova liberatoria, occorre dimostrare non solo che il danno si è verificato in ragione di un gesto repentino e non evitabile di fronte al quale non è stato possibile porre in atto un efficace e tempestivo intervento impeditivo ma anche che, a monte, erano state adottate tutte le misure preventive, di carattere organizzativo e disciplinare, affinché il danno in questione non si verificasse; in altri termini, la repentinità e non evitabilità del danno non è sufficiente, occorre anche che il danno non fosse prevedibile e prevenibile. Per semplificare, il lancio di una gomma da parte di un allievo verso un altro con conseguenti lesioni a carico del secondo è (forse) un gesto repentino e concretamente non evitabile ma di certo non può dirsi non prevedibile (specie nelle classi del biennio). Occorrerà quindi dimostrare (mediante l'esibizione di note sul registro o anche la testimonianza degli allievi) che comportamenti potenzialmente pericolosi simili a quello che in concreto ha determinato il danno erano sempre stati in precedenza sanzionati e scoraggiati e in ogni caso, qualora non si fossero mai verificati, che erano stati prevenuti mediante illustrazione delle norme disciplinari e delle relative sanzioni.

Naturalmente il contenuto della vigilanza (e delle misure preventive ad essa connesse) varia con l'età degli allievi, il loro grado di crescita e maturazione e quindi, in linea di massima, maggiore è l'età dell'allievo meno pervasivi potranno essere gli obblighi di vigilanza. Naturalmente ciò significa anche che minore sarà l'età, maggiore dovrà essere l'attenzione e la diligenza nello svolgimento dei doveri di sorveglianza. Inoltre la maggiore o minore pervasività della vigilanza varia altresì con il grado di irrequietezza e disciplina delle singole classi.

L'obbligo di vigilanza, come detto, vale anche per prevenire danni che gli allievi possano subire da cose o locali di cui l'Istituto ha la custodia o che comunque vengono utilizzate/i per l'espletamento di attività scolastiche. A titolo esemplificativo, si fa presente che l'obbligo di vigilanza include anche quello di controllare l'eventuale pericolosità di locali o strumenti utilizzati dalla scuola (si pensi alle macchine di un laboratorio o al pavimento di una palestra o dell'area ad essa pertinenziale in cui vengono svolte attività sportive).

Inoltre, l'obbligo di vigilanza vige per tutto il tempo in cui l'allievo è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione e sotto tale profilo si precisa che sui Docenti accompagnatori nelle gite scolastiche grava l'obbligo di controllare che i locali dove gli allievi alloggiano non presentino rischi o pericoli (ad esempio, mancanza di idonei parapetti nelle terrazze) e che i mezzi di trasporto siano idonei (pretendendo ad esempio dal vettore l'esibizione di documentazione comprovante la loro revisione e corretta manutenzione).

L'obbligo di vigilanza è poi particolarmente stringente durante lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio e a tal fine si ricorda che il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) in cui gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". In tali casi il contenuto dell'obbligo di vigilanza è quindi integrato da tutti gli obblighi che gravano sul preposto al fine di garantire la sicurezza del lavoro; in primo luogo è assolutamente necessaria la costante presenza dei docenti durante le attività di laboratorio. Quanto alle attività motorie e sportive (specie se di gruppo) poi, l'obbligo di vigilanza comprende come detto quello di controllare l'idoneità dei locali, dei campi da gioco e degli strumenti utilizzati ed altresì quello dell'abbigliamento e delle calzature utilizzate dagli allievi oltre

che la preventiva illustrazione delle regole dello sport proposto e la costante presenza durante gli esercizi e ancor più le gare tra allievi.

Altre situazioni a rischio –in cui massima e continua deve essere l’attenzione per il moltiplicarsi delle situazioni potenzialmente pericolose- sono quelle determinate dagli spostamenti di gruppo, specie durante le uscite e i viaggi d’istruzione, e così pure durante la pausa ricreazione che –è bene ricordare- è tale solo per gli allievi mentre per docenti e collaboratori scolastici è un momento di lavoro in quanto durante essa, ciascuno secondo i turni e i tempi predefiniti, dovranno adempiere all’obbligo di sorveglianza sugli allievi.

Quanto sopra vale in primo luogo per il personale docente ma, come detto, anche sul personale non docente gravano obblighi di vigilanza, su ciascuna categoria in ragione del rispettivo inquadramento professionale e in ragione delle mansioni assegnate. Ciò discende in primo luogo dall’art. 61 della L. 312/1980 già ricordato che fa espresso riferimento alla rivalsa dello Stato nei confronti dei dipendenti, appartenenti al personale docente o non docente, per quanto dovuto pagare in conseguenza della violazione da parte loro ai rispettivi obblighi di vigilanza. Di certo comunque, per il personale non docente non potrà applicarsi, quanto alla responsabilità civile, l’art. 2048 CC. in quanto riferita espressamente ed esclusivamente agli insegnanti. Nei confronti di tale categoria quindi valgono quindi i principi generali secondo cui il danneggiato che intendesse far valere la responsabilità ad esempio di un collaboratore scolastico dovrà provare oltre al danno anche la colpa dello stesso che, a differenza di quanto avviene come visto per il personale docente, non potrà mai essere data per presunta.

Si porta poi l’attenzione sulle clausole della contrattazione collettiva che si occupano espressamente dell’obbligo di vigilanza sia per quanto riguarda il personale docente che il personale ATA. Innanzitutto, si ricorda che il CCNL Comparto Scuola ribadisce che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività d’insegnamento e in attività funzionali alla prestazione d’insegnamento, dovendosi intendere per quest’ultima ogni impegno inerente la funzione docente tra cui appunto quello relativo alla sorveglianza degli alunni. In particolare poi l’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: **“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”**. Il personale docente deve essere quindi presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione di una grave responsabilità tanto più se la negligenza non è occasionale. Quanto al personale ATA e in particolare ai collaboratori scolastici, la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce a tale categoria **“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti”**. Pertanto i Collaboratori coadiuveranno nella vigilanza per il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni (anche del turno pomeridiano), nei limiti temporali relativi al quarto d’ora e assicureranno la vigilanza generica per il resto del tempo della loro permanenza in servizio.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione; inoltre impongono specifici obblighi che non costituiscono comunque una elencazione tassativa ed esaustiva dovendo essere integrati con gli ulteriori obblighi desumibili da quanto esposto sopra oltre che dalle specifiche norme di legge e della contrattazione

collettiva e comunque dall'applicazione dei principi della diligenza e prudenza tipiche delle categorie cui sono destinate secondo la norma generale di cui all'art. 1176 CC. Di seguito si distinguono tali misure in due categorie a seconda che esse siano rivolte principalmente ai docenti o al personale ATA, fermo restando gli oneri di collaborazione per quanto necessario fra le due categorie. Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, si precisa che la concreta esigibilità degli obblighi a loro carico verrà valutata in relazione al loro (ridotto) numero.

PERSONALE DOCENTE

- **i docenti della prima ora di lezione dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella** che segna l'inizio delle lezioni o delle attività al fine di garantire la vigilanza sugli alunni dal momento del loro ingresso nell'aula;
- i docenti della prima ora di lezione, e così pure quelli delle ore successive, che per qualsiasi motivo siano in ritardo, fermo restando la loro responsabilità disciplinare ed anzi anche al fine di non aggravarla, **devono avvisare del ritardo mediante telefonata gli uffici della scuola** in modo che si possa provvedere tempestivamente e nel modo più idoneo alla loro sostituzione o all'accorpamento degli alunni della classe scoperta ad altre classi;
- qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima del suono della campanella; qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere alla porta il docente dell'ora successiva;
- i docenti che per qualsiasi motivo durante l'orario di servizio non siano impegnati in classe (ad esempio perché la rispettiva classe è in viaggio d'istruzione) debbono rimanere a disposizione in aula insegnanti per eventuali sostituzioni o supplenze e a tal fine hanno l'obbligo di verificare tempestivamente se sia stata loro assegnata una qualche supplenza a tal fine consultando il "foglio supplenze" esposto in aula insegnanti o chiedendo istruzioni presso la vicepresidenza; tale foglio potrà essere aggiornato nel corso dell'orario scolastico per le urgenze sopravvenute, è quindi dovere del docente a disposizione prenderne visione, secondo il proprio orario di servizio, in più momenti, non solo all'inizio della prima ora. Le indicazioni contenute in tale foglio hanno valore di "ordine di servizio".
- i docenti non devono lasciare mai gli alunni da soli; se un docente ha necessità di allontanarsi dalla propria classe deve avvisare o far avvisare un collaboratore scolastico o un altro docente affinché vigili sulla classe;
- durante le ore di lezione è consentito far uscire gli allievi dall'aula solo per ragioni valide e motivate rimesse alla valutazione del docente; non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, anche in tal caso fatta eccezione per i casi validamente motivati; i docenti devono dare disposizione e controllare che l'uscita dell'allievo non si protragga più del necessario sanzionando eventuali abusi da parte degli allievi; al termine della lezione agli allievi non è consentito uscire dall'aula se non con il permesso del docente per validi motivi valutati dallo stesso;
- i docenti non devono far uscire gli allievi dall'aula per chiedere informazioni su eventuali assenze di un insegnante o supplenze o variazioni di orario; ogni informazione in merito verrà comunicata tramite registro elettronico;
- tutti i docenti sono tenuti a illustrare agli allievi le norme di comportamento richieste ed in particolare quelle del regolamento d'istituto con le relative sanzioni con particolare riferimento, per quanto qui di

rilievo, a quelle poste a tutela della sicurezza ed incolumità delle persone annotando sul registro di classe gli interventi effettuati;

- in caso di comportamenti di rilevanza disciplinare, con particolare riferimento a quelli che creano pericolo o danno alla sicurezza ed incolumità delle persone, **i docenti hanno l'obbligo, non la facoltà, di sanzionare gli allievi responsabili o comunque di proporre agli organi competenti le sanzioni previste** dal regolamento d'istituto annotando sul registro di classe gli interventi adottati ed informando la famiglia dell'allievo sanzionato o incolpato;
- in caso di comportamenti di rilevanza disciplinare da parte degli alunni, per nessuna ragione i docenti potranno allontanare gli allievi dell'aula, neppure per pochi minuti, perché allontanandoli il docente volontariamente si sottrae all'obbligo di sorveglianza sugli allievi stessi; in caso di comportamenti particolarmente gravi, i docenti potranno semmai avvisare o far avvisare l'ufficio della vice presidenza;
- per la stessa ragione, qualora un allievo alla prima ora di lezione o in quelle successive entri in classe in ritardo, anche se privo di giustificazione, non potrà essere allontanato ed invitato ad entrare nell'ora successiva ma il suo ritardo, se non giustificato, dovrà essere sanzionato dal punto di vista disciplinare;
- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante; i docenti devono proibire ogni situazione di potenziale pericolo per gli allievi; a titolo esemplificativo, debbono vietare che gli allievi si dondolino sulle sedie, lancino oggetti anche apparentemente innocui, si siedano sui davanzali, si muovano scompostamente, facciano giochi o scherzi ai compagni (anche –in tal caso- se all'apparenza inoffensivi); i docenti sono tenuti a sanzionare secondo le norme del regolamento d'istituto gli allievi che contravvengano a tali divieti e tengano comportamenti pericolosi per sé o per gli altri. E' opportuno ribadire che, in caso di danno subito da un allievo o dallo stesso causato, l'insegnante deve essere in grado di dimostrare (ad esempio con l'esibizione di note sul registro oltre che con la testimonianza degli allievi stessi) non solo di aver assolto all'obbligo di vigilanza nel momento in cui il danno si è verificato ma anche che la verifica del danno stesso non era oggettivamente prevedibile e comunque che, se in astratto prevedibile per essersi ad esempio già in passato verificate situazioni potenzialmente pericolose simili a quella che ha causato il danno contestatogli, di avere in tali occasioni adottato le misure anche sanzionatorie necessarie per impedire il loro ripetersi e in ogni caso di avere espressamente illustrato agli allievi le regole di comportamento);
- i docenti, qualora accertino situazioni di pericolo per la sicurezza ed incolumità degli allievi di qualsiasi genere e siano impossibilitati a rimuoverle direttamente, devono prontamente darne comunicazione alla vicepresidenza;
- nei laboratori e palestre i docenti dovranno osservare e far osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza proprie delle attività ivi svolte;
- al termine della lezione, qualora il docente sia impegnato in altra classe, deve celermente spostarsi di aula recandosi direttamente in essa evitando di stazionare nei corridoi o in altri luoghi, ivi compresa l'aula insegnanti; potrà attendere l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva solo se situazioni di particolare indisciplina o irrequietezza della classe lo consigliano e non ci sia l'immediata disponibilità di collaboratori scolastici o docenti che possano provvedere alla vigilanza in attesa dell'insegnante dell'ora successiva;

- al termine dell'ultima ora di lezione o comunque ogni qualvolta gli alunni debbano spostarsi dalla rispettiva aula ad altri locali dell'istituto, i docenti sono tenuti ad assistere all'uscita della classe dall'aula, dando se necessario disposizioni per un ordinato deflusso; **è vietato consentire l'uscita dall'aula prima del suono della campana dell'ultima ora di lezione a meno che i docenti, qualche minuto prima, ritengano opportuno, anche per favorire il deflusso ordinato delle varie classi, accompagnare la propria classe verso la porta d'uscita dell'edificio scolastico e attendere di fronte a essa il suono della campana ma in nessun caso l'uscita dall'edificio potrà avvenire prima di esso;**
- al termine delle lezioni per uscire dall'edificio e comunque in qualsiasi altra occasione in cui si debba uscire dall'edificio, le classi dovranno percorrere i corridoi e le scale interne; i docenti sono tenuti a controllarne l'uso corretto indirizzando gli allievi a defluire attraverso i corridoi e le scale; è da escludersi l'uso dell'ascensore da parte degli allievi non autorizzati;
- durante la ricreazione i docenti sono tenuti alla vigilanza secondo le disposizioni deliberate in collegio docenti. I docenti della lezione che precede la ricreazione debbono far uscire gli allievi dalle rispettive classi e assicurarsi che durante la ricreazione venga effettuato il ricambio dell'aria;
- durante le assemblee d'Istituto i docenti, secondo il loro orario di servizio, sono tenuti alla vigilanza assicurandosi in particolare che gli allievi non si allontanino arbitrariamente dai locali in cui si svolge l'assemblea.

PERSONALE ATA

- La sorveglianza nell'atrio, nei corridoi, nel cortile e nelle aree pertinenziali all'edificio scolastico è affidata ai Collaboratori Scolastici secondo le disposizioni relative a orari e luoghi impartite separatamente; in particolare, ad essi spetta la sorveglianza dal momento in cui gli allievi entrano nell'area di pertinenza dell'Istituto a quello in cui entrano nelle rispettive classi e dal momento in cui escono da queste a quello in cui escono dall'area di pertinenza dell'Istituto;
- i Collaboratori Scolastici, inoltre, dovranno
 - essere reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza legate alle necessità della vigilanza e pertanto dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza di un docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante i cambi d'ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - vigilare in modo attento sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali della scuola e nelle aree di pertinenza;
 - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza validi motivi, sostino nei corridoi;
 - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;

- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai collaboratori del Dirigente particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o allo staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- coadiuvare nella vigilanza per il tempo immediatamente antecedente/successivo l'inizio/la fine delle lezioni, anche del turno pomeridiano, nei limiti temporali relativi al quarto d'ora e assicurare la vigilanza generica per il resto del tempo della loro permanenza in servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)

Chiarimenti sulla "direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni"

La direttiva in oggetto in punto *"Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni – Personale docente"* prevede quanto segue: *"qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima del suono della campanella"* (terzo punto).

E' stato fatto notare che in base al contratto collettivo il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della lezione solo in occasione della prima ora di lezione.

Sebbene la direttiva in oggetto faccia comunque salve le diverse disposizioni normative e contrattuali in quanto fonti di rango superiore (cfr. sul punto *sub "principi generali e profili di responsabilità"*, III capoverso), il rilievo è corretto.

La disposizione in questione deve quindi così intendersi rettificata: *"qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia al suono della campanella deve trovarsi di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio"*.

Si raccomanda sul punto la massima puntualità.

E' stato poi chiesto un chiarimento sul comportamento che deve tenere il docente che dopo aver svolto la sorveglianza durante l'assemblea d'Istituto (che come noto abitualmente si svolge in locali esterni all'Istituto stesso) debba continuare il servizio in altra classe non partecipante all'assemblea; in particolare se debba protrarre la sorveglianza sino al termine dell'ora di lezione (così arrivando in ritardo alla lezione successiva) o se invece debba allontanarsi dall'assemblea con anticipo per garantire la puntualità. Si chiarisce che deve essere privilegiata la puntualità (e quindi la sorveglianza) nelle classi non partecipanti all'assemblea: il docente quindi nel caso di cui sopra è autorizzato ad allontanarsi dall'assemblea con anticipo rispetto al termine dell'ora in modo da essere puntuale alla successiva ora di lezione.

Per gli stessi motivi, nel caso inverso in cui il docente al termine dell'ora debba recarsi per la sorveglianza in assemblea, il docente stesso non potrà in alcun modo allontanarsi dalla classe con anticipo rispetto al termine dell'ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)